Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 4 gennaio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 12 settembre 1942-XX, n. 1436, concernente proroga e revisione, durante lo stato di guerra, dei contratti relativi all'esercizio di pubblici servizi affidati da comuni e provincie all'industria privata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1942-XX, n. 300, all'art. 1° comma 1° terza linea, ove è detto: «... approvato col *R. decreto-legge* 15 ottobre 1925-III, n. 2578... » ecc., si deve leggere: « ...approvato col *R. decreto* 15 ottobre 1925-III, n. 2578... » ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1519.

Modificazione all'articolo 9 della legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1780, diretta a comprendere i segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento di Trento e di Bolzano nel Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al secondo comma dell'art. 9 della legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1780, è sostituito il seguente:

« Il commissario è coadiuvato da un comitato consultivo costituito da quattro funzionari statali, designati rispettivamente dai Ministeri dell'interno, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e della cultura popolare di grado non inferiore al quarto dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, nonchè da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e dai segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento di Trento e Bolzano ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — GRANDI — DI REVEL — PARESCHI — RICCI — PAVOLINI

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. 1520.

Istituzione di una Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il capo VII del titolo II della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con il R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando i registri per gli atti di morte o di nascita, tenuti nella zona di operazioni da comandi o enti militari ai sensi degli articoli 109 e seguenti della legge di guerra, siano andati smarriti o distrutti, si può provvedere alla rinnovazione degli atti iscritti e, ove la rinnovazione non sia possibile, alla loro ricostituzione.

La ricostituzione è demandata a una Commissione unica per tutte le Forze armate costituita presso il Ministero della guerra.

Art. 2.

Della Commissione indicata nell'articolo precedente fanno parte:

a) un presidente e un vice presidente, designati dal Ministro di grazia e giustizia fra i magistrati dell'ordine giudiziario, di grado non inferiore al 5°;

b) dieci componenti designati:

due dal Ministero della guerra fra gli ufficiali superiori del Regio esercito o tra i funzionari civili del suo dicastero, di grado non superiore al 6° e non inferiore all'8°;

due dal Ministero della marina fra gli ufficiali superiori della Regia marina o tra i funzionari civili del suo dicastero, di grado non superiore al 6° e non inferiore all'8°;

due dal Ministero dell'aeronautica fra gli ufficiali superiori della Regia aeronautica o tra i funzionari civili del suo dicastero di grado non superiore al 6° e non inferiore all'8°;

uno dal Ministero dell'Africa Italiana fra gli ufficiali superiori del Corpo di polizia dell'Africa italiana;

due dal capo di Stato Maggiore del Comando generale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, fra gli ufficiali superiori della Milizia volontaria sicurezza nazionale;

uno dal comandante generale della Regia guardia di finanza fra gli ufficiali superiori della Regia guardia stessa.

La nomina del presidente, del vice presidente e dei componenti la Commissione è fatta con decreto del DUCE.

Art. 3.

La Commissione delibera con l'intervento del presidente o del vice presidente e di due componenti designati dal presidente. Uno almeno dei componenti deve essere ufficiale superiore della Forza armata alla quale appartiene il Comando o l'Ente militare presso il quale era tenuto il registro smarrito o distrutto.

Art. 4.

Presso la Commissione è costituito un ufficio di segreteria a cui sono addetti uno o più ufficiali inferiori delle Forze armate dello Stato o funzionari civili dei Ministeri militari, di grado non superiore al 9°.

Il personale di segreteria è nominato con decreto del Ministro per la guerra.

Art. 5.

Gli atti di stato civile ricostituiti a' sensi degli articoli precedenti sono inscritti in appositi registri distinti per gli atti di nascita e per gli atti di morte e tenuti secondo le norme della legge di guerra per gli atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni.

Art. 6.

La Commissione invia copie degli atti ricostituiti ai Ministeri competenti i quali provvedono a trasmetterle agli uffici di stato civile a' sensi dell'art. 114 della legge di guerra.

Art. 7.

Le disposizioni di questo decreto sostituiscono quelle del bando del DUCE del 7 agosto 1941-XIX, concernente la rinnovazione o la ricostituzione degli atti di morte e di nascita.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, foglio 133. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 novembre 1942-XXI, n. 1521.

Assegnazione di fondi per spese riservate al bilancio del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 28 maggio 1942-XX, n. 668;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 12 « Spese riservate » dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1942-43 è aumentato della somma di L. 20.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, foglio 142. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 ottobre 1942-XX, n. 1522.

Modificazioni alla legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 257, istitutiva dell'Azienda Ligniti Italiane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 257, che istituisce l'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.);
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge 2 aprile 1940, n. 257, è sostituito dal seguente:

« L'Azienda ha lo scopo di promuovere e sviluppare le ricerche ed intensificare la produzione, la distribuzione e la migliore utilizzazione delle ligniti e delle torbe nel Regno d'Italia, ed all'estero.

Art. 2.

La lettera (a) dell'art. 4 della legge stessa è sostituita dalla seguente:

« ad assumere, con l'autorizzazione del Ministero delle finanze, di intesa col Ministero delle corporazioni, partecipazioni azionarie in Società costituite o da costituirsi nel Regno d'Italia ed all'estero, che abbiano per oggetto la ricerca e la coltivazione di miniere lignitifere e di giacimenti di torba ».

Per le partecipazioni da assumere fuori del Regno, l'autorizzazione è emanata di intesa anche col Ministero degli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, foglio 134. — MANCINI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1523.

Assegno mensile di prova al personale di gruppo A dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette assegnato alla sede di abituale residenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1929-VII, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova e successive modificazioni;

Visto l'art. 25 del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Ritenuta la necessità di concedere al personale in servizio di prova del ruolo di gruppo *A* dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette l'intero assegno mensile, esclusa qualsiasi riduzione derivante dalla sede di servizio;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e successive variazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al personale in servizio di prova del ruolo di gruppo *A* dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette è concesso l'intero assegno mensile stabilito dalle vigenti disposizioni, esclusa la riduzione prevista dall'art. 25, penultimo comma, del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, per i personali in servizio di prova assegnati nella sede della loro abituale residenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 135. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 novembre 1942-XXI.

Modificazioni al regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina in servizio permanente effettivo, approvato con Regio decreto 22 giugno 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina in s.p.e., approvato con R. decreto 22 giugno 1939-XVII, modificato con i Regi decreti 1° febbraio 1940-XVIII, 6 luglio 1940-XVIII, 19 e 25 luglio 1941-XIX, 29 agosto 1941-XIX e 4 febbraio 1942-XX;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina in s.p.e. approvato con R. decreto 22 giugno 1939-XVII e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Al paragrafo 5 dell'art. 1 dopo la lettera *b*) è inserita la seguente lettera *c*): « *c*) specializzazione superiore in aeronautica (caratteristica O. S.); ». Conseguentemente le lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*) dello stesso paragrafo 5 sono modificate rispettivamente in *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*) e *p*).

Art. 3.

Dopo l'art. 14 è inserito il seguente articolo 14-*bis*:

« Art. 14-*bis*. — *Brevetto O. S.*

La specializzazione superiore aeronautica (caratteristica O. S.) può essere concessa, a domanda, agli ufficiali superiori in s.p.e. che abbiano ottenuto il brevetto « O » da almeno 10 anni, abbiano compiuto almeno 6 anni di effettivo servizio aereo con una attività di volo non inferiore a 400 ore e siano inoltre in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1) aver frequentato con successo la scuola di guerra aerea o il corso di alti studi della Regia aeronautica (C.A.S.);

2) aver lodevolmente prestato 18 mesi di servizio, anche non continuativo, con incarichi di carattere aeronavale quali capi ufficio o capi servizio presso i seguenti Enti o Comandi:

— Stato Maggiore della Regia marina;
— Stato Maggiore della Regia aeronautica;
— Comandi marina;
— Comandi grandi unità aeree;
— Uffici del capo servizio aereo di Squadra navale;
— Scuola di osservazione aereo marittima (come direttore dei corsi);

3) aver lodevolmente tenuto per 12 mesi il comando di nave portaerei.

I mesi di servizio compiuti presso due o più delle destinazioni sopra elencate sono a tale effetto cumulabili fra loro.

Per il computo degli anni di effettivo servizio aereo si applicano le vigenti norme per la concessione della medaglia di lunga navigazione aerea agli ufficiali osservatori della Regia marina ».

Art. 4.

Il 4° comma dell'art. 30 è sostituito come segue:

« Il brevetto « O » può essere dichiarato decaduto dopo 4 anni dalla data in cui l'ufficiale è cessato dal servizio aereo e rientrato in servizio navale. Tale bre-

vetto può essere rinnovato d'ufficio anche se l'ufficiale non ha svolto alcuna attività di volo durante il periodo trascorso in servizio navale.

Indipendentemente dal decadimento del brevetto agli ufficiali della Regia marina osservatori può essere concessa l'autorizzazione a fregiarsi sempre del distintivo di osservatore purchè siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1) aver effettuato con risultati soddisfacenti almeno 100 ore di volo di guerra;

2) aver riportato ferite o mutilazioni in servizio aereo, sia in pace che in guerra, con o senza perdita permanente della idoneità fisica al volo;

3) aver prestato servizio aereo per un minimo di quattro anni solari, in pace o in guerra, avendo effettuato un minimo di 200 ore di volo in qualità di osservatore ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1942-XXI
Registro n. 14 Marina, foglio n. 547. — VENTURA

(4749)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1942-XXI.
Modifica della denominazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Giarre-Riposto in quella di « Ionia ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1942-XX, n. 974, con il quale il comune di Giarre-Riposto, in provincia di Catania, è stato autorizzato ad assumere la denominazione di « Ionia »;

Considerata la necessità di provvedere, in conseguenza, alla modifica della denominazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Giarre-Riposto (Direzione marittima di Catania) senza alcuna modifica alla circoscrizione territoriale dell'Ufficio stesso;

Decreta:

L'Ufficio circondariale marittimo di Giarre-Riposto assume la denominazione di « Ionia ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1942-XXI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

p. *Il Ministro per la marina*
ARTURO RICCARDI

(5)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1942-XXI.
Caratteristiche dei contrassegni metallici per la riscossione della tassa di circolazione pei veicoli a trazione animale per l'anno 1943-XXI.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 214, 216, 219 del testo unico delle leggi per la finanza locale approvate con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 24 gennaio 1940-XVIII con il quale viene affidata alla « Gioventù italiana del Littorio » la fornitura per il triennio 1941-XIX-1943-XXI dei contrassegni metallici per la riscossione della tassa di circolazione pei veicoli a trazione animale;

Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

I contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione pei veicoli a trazione animale, di cui all'articolo 214 del testo unico delle leggi per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, numero 1175, sono costituiti, per l'anno 1943-XXI, da una targa in lamierino di lega zama (lega di zinco iperpuro) a forma rettangolare sagomata nella parte superiore con i quattro angoli mezzi tondi, dello spessore di mm. 0,4, della larghezza di mm. 89, dell'altezza, nella parte centrale di mm. 50, e, nei lati di mm. 34.

Sulla targa predetta è impresso, in rilievo, nella parte superiore sinistra, l'anno di validità (1943) e, a destra, alla stessa altezza, la sigla della provincia in conformità alla allegata tabella in vigore per la individuazione degli autoveicoli, in basso, a sinistra, il valore, in cifre, dell'ammontare della tassa di circolazione e, a destra, il numero d'ordine progressivo di matricola del veicolo; alle estremità laterali è impresso, ugualmente, in rilievo, il Fascio Littorio e, nella parte mediana superiore, una ruota raggiata recante, nel centro, il Fascio.

Al centro delle targhe esiste un foro per l'applicazione del fermaglio automatico e ai quattro lati, sono praticati i fori per il fissaggio al veicolo delle targhe stesse.

Il fermaglio, costruito in alluminio ottonato, è composto di due parti recanti, una, la sigla G.I.L. e, l'altra, quella E.N.I.C. e corredato dal regolamentare filo di ferro rivestito in canapa.

I detti contrassegni sono del valore di L. 6,25, di L. 12,50, di L. 25, di L. 50, e di L. 100.

Art. 2.

La forma, le dimensioni dei caratteri e delle altre indicazioni impresse sui contrassegni metallici risultano dai modelli depositati a cura della « Gioventù italiana del Littorio », alla quale è stata affidata la fornitura dei contrassegni stessi, presso il Ministero delle comunicazioni — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — e presso il Ministero delle finanze — Direzione generale dei servizi per la finanza locale.

Art. 3.

Il prezzo di cessione, da parte della « Gioventù italiana del Littorio », alle Amministrazioni provinciali, è fissato come appresso:

contrassegni da L. 6,25, da L. 12,50 e da L. 25: L. 1,80 cadauno;

contrassegni da L. 50 e da L. 100: L. 2,80 cadauno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1942-XXI

Il Ministro per le comunicazioni: Host Venturi
Il Ministro per le finanze: Di Revel

Tabella delle sigle di individuazione delle Provincie del Regno

Provincia	Sigla	Provincia	Sigla
Agrigento	AG	Milano	MI
Alessandria	AL	Modena	MO
Ancona	AN	Napoli	NA
Aosta	AO	Novara	NO
Apuania	AU	Nuoro	NU
Aquila	AQ	Padova	PD
Arezzo	AR	Palermo	PA
Ascoli Piceno	AP	Parma	PR
Asti	AT	Pavia	PV
Avellino	AV	Perugia	PG
Bari	BA	Pesaro	PS
Belluno	BL	Pescara	PE
Benevento	BN	Pisa	PI
Bergamo	BG	Pistoia	PT
Bologna	BO	Pola	PL
Bolzano	BZ	Potenza	PZ
Brescia	BS	Ragusa	RG
Brindisi	BR	Ravenna	RA
Cagliari	CA	Reggio Calabria	RC
Caltanissetta	CL	Reggio Emilia	RE
Campobasso	CB	Rieti	RI
Catania	CT	Roma	ROMA
Catanzaro	CZ	Rovigo	RO
Chieti	CH	Salerno	SA
Como	CO	Sassari	SS
Cosenza	CS	Savona	SV
Cuneo	CN	Siena	SI
Enna	EN	Siracusa	SR
Ferrara	FE	Sondrio	SO
Firenze	FI	Spezia	SP
Fiume	FM	Taranto	TA
Foggia	FG	Teramo	TE
Forlì	FO	Terni	TR
Frosinone	FR	Torino	TO
Genova	GE	Trapani	TP
Gorizia	GO	Trento	TN
Grosseto	GR	Treviso	TV
Imperia	IM	Trieste	TS
Lecce	LE	Udine	UD
Littoria	LT	Varese	VA
Livorno	LI	Venezia	VE
Lucca	LU	Vercelli	VC
Macerata	MC	Verona	VR
Mantova	MN	Vicenza	VI
Matera	MT	Viterbo	VT
Messina	ME	Zara	ZA

Roma, addì 21 novembre 1942-XXI

Il Ministro per le comunicazioni: Host Venturi
Il Ministro per le finanze: Di Revel

(4753)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

Perdita di decorazioni al valor militare

Con R. decreto 24 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1942-XXI, al registro n. 45, foglio 190, *Vadalà Rocco* di Giuseppe e di Garrella Agata, da Ciminà (Reggio Calabria), già maggiore CC. RR. nella riserva (R. decreto 1° luglio 1937) (art. 2 e 6 della legge) è incorso nella perdita della medaglia d'argento al valor militare e del corrispondente soprassoldo.

(4777)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 31 dicembre 1942-XXI - N. 236

Paese	Cambio	Paese	Cambio
Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,25	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9961	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	10,0925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,8050
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,5639
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Titolo	Media
Rendita 3,50 % (1906)	86,60
Id. 3,50 % (1902)	85,925
Id. 3 % lordo	71,875
Id. 5 % (1935)	94,425
Redimib. 3,50 % (1934)	84,15
Id. 5 % (1936)	95,70
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,80
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,475
Id. 4 % (15-12-43)	98,875
Id. 5 % (1944)	99 —
Id. 5 % (1949)	96,20
Id. 5 % (15-2-50)	96,30
Id. 5 % (15-9-50)	96,275
Id. 5 % (15-4-51)	96,375

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 17

dal 1° al 15 settembre 1942-XX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Asti	Antignano	B	—	1
Bari	Sannicandro	B	—	1
Belluno	Farra Alpa	B	—	3
Benevento	San Lorenzo Maggiore	B	—	1
Id.	Sant'Agata dei Goti	B	—	1
Id.	Alife	B	—	1
Cagliari	Senorbi	B	—	1
Campobasso	Colletorto	O	1	—
Catanzaro	Arena	B	—	1
Id.	San Nicola dell'Alta	O	—	1
Id.	Simbario	B	—	1
Foggia	Cagnano Varano	Cap	—	2
Id.	San Marco in Lamis	Cap	—	1
Id.	Id.	B	1	1
Frosinone	Ferentino	B	—	1
Lecce	Presicce	Cap	—	1
Littoria	Sezze	B	—	1
Id.	Sermoneta	B	—	1
Milano	Nerviano	B	—	1
Napoli	Atella	B	—	1
Id.	Napoli	B	—	1
Pavia	Mortara	B	1	—
Id.	Robbio	B	1	—
Perugia	Spello	B	—	1
Potenza	Melfi	B	—	1
Roma	Vicovaro	B	—	1
Salerno	Salerno	B	—	1
Id.	Vallo di Lucania	B	1	—
Sassari	Arzachena (Luogosanto)	B	—	1
Id.	Ittiri	E	—	1
Id.	Martis	B	—	1
Taranto	Ginosa	Cap	—	1
Terni	Terni	B E	—	2
Id.	Alviano	B E	—	1
Venezia	Cavarzere	E	—	1
Viterbo	Montalto di Castro	O	1	—
			6	35
Carbonchio sintomatico				
Bolzano	San Martino Badia	B	1	—
Campobasso	Cercemaggiore	B	—	1
Cosenza	Alessandria del Carretto	B	—	2
Id.	Spezzano Sila	B	—	1
Littoria	Roccagorga	B	—	1
Id.	Pontinia	B	—	1
Id.	Littoria	B	—	1
Id.	Aprilia	B	—	1
Messina	Tortorici	B	—	1
Id.	Longi	B	—	1
Trento	Trento	B	—	1
Viterbo	Nepi	B	1	1
			2	12

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Afta epizootica.				
Apuania	Zeri	B	16	—
Id.	Id.	O	40	4
Bologna	Castenaso	B	1	1
Brescia	Edolo	B	1	—
Id.	Chiari	B	1	—
Id.	Castrezzato	B	1	—
Id.	Dello	B	1	—
Id.	Pontoglio	B	2	—
Id.	Leno	B	—	1
Como	Claino con Osteno	B	2	—
Id.	Erba	B	—	1
Id.	Lanzo	B	3	—
Id.	Pellio	B	1	—
Id.	Santa Valeria	B	4	—
Ferrara	Ro	B	2	—
Firenze	Bagno a Ripoli	B	1	—
Id.	Figline Valdarno	B	1	—
Foggia	Serracapriola	O	3	—
Id.	Monte Sant'Angelo	B	4	1
Forlì	Forlì	B	4	5
Id.	Gatteo	B	—	1
Genova	Santo Stefano d'Aneto	B	—	1
Littoria	Fondi	B	—	1
Lucca	Forte dei Marmi	S	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Novara	Bognanco	B	6	—
Padova	Stanghella	B	—	1
Parma	Borgo Val di Tara	BO	—	13
Perugia	Norcia	B	—	2
Piacenza	Farini	B	1	—
Id.	Ferriere	B	3	2
Rovigo	Canaro	B	1	1
Id.	Guarda Veneta	B	—	1
Id.	Polesalla	B	—	3
Varese	Mornago	B	1	—
Venezia	Venezia	B	—	1
Vercelli	Verrone	B	—	1
Verona	Isola Scala	B	—	1
Id.	Mozzecane	B	—	1
			102	39
Malrossino dei suini				
Alessandria	Viguzzolo	S	—	2
Ascoli Piceno	Ascoli	S	1	—
Id.	Cossignano	S	—	1
Id.	Monteprandone	S	—	2
Avellino	Nusco	S	—	2
Id.	Lioni	O	—	5
Belluno	Belluno	S	6	5
Id.	Limana	S	—	1
Id.	Ponte nell'Alpi	S	—	1
Id.	Santa Giustina	S	1	1
Bergamo	Bergamo	S	1	1
Id.	Casazza	S	—	1
Bologna	Crespellano	S	1	—
Id.	Bologna	S	1	—
Id.	Castello di Serravalle	S	1	1
Id.	Sanigno	S	2	2
Id.	Monte San Pietro	S	—	2
Bolzano	Bressanone	S	3	1
Id.	Caldaro	S	2	—
Id.	Appiano	S	3	3
Id.	Bolzano	S	—	5
Brescia	Breno	S	—	1
Campobasso	Forlì del Sannio	S	1	—
Id.	Montenero di Bisaccia	S	—	1
Cremona	Casalmaggiore	S	1	—

Segue: *Malrossino dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Cuneo	Cherasco	S	—	2
Id.	Fossano	S	—	4
Id.	Villafalletto	S	—	1
Ferrara	Berra	S	4	—
Id.	Bondeno	S	—	12
Id.	Copparo	S	1	1
Id.	Jolanda di Savoia	S	1	—
Id.	Mesola	S	2	8
Id.	Sant'Agostino	B	1	1
Gorizia	Caporetto	S	—	3
Id.	Circhina	S	—	1
Id.	Comeno	S	1	—
Id.	Dolegna di Collo	S	1	—
Id.	Gorizia	S	3	2
Id.	Gradisca d'Isonzo	S	—	1
Id.	Mariano di Friuli	S	2	1
Id.	Montenero d'Istria	S	2	—
Id.	Ranziano	S	1	—
Id.	Romans d'Isonzo	S	5	—
Id.	Tolmino	S	1	—
Id.	Vipacco	S	1	—
Id.	Zolla	S	1	—
L'Aquila	Alfedena	S	—	1
Id.	Castel di Sangro	S	—	2
Lecce	Gallipoli	S	1	—
Matera	Rotondella	S	1	—
Milano	Albairate	S	3	—
Id.	Arluno	S	—	1
Id.	Corbetta	S	2	2
Napoli	Parete	S	5	—
Novara	Beura Cardezza	S	1	—
Id.	Novara	S	—	2
Id.	Trontano	S	1	—
Padova	Megliadino San Vitale	S	—	1
Parma	Langhirano	S	—	1
Id.	San Lazzaro Parmense	S	—	2
Id.	San Secondo Parmense	S	—	1
Pavia	Carbonara Ticino	S	—	1
Id.	Castana	S	—	1
Id.	Mazzana Rabattone	S	2	—
Id.	San Damiano al Colle	S	2	—
Id.	Zinasco	S	—	2
Perugia	Deruta	S	5	—
Id.	Collazzone	S	2	—
Id.	Torgiano	S	2	—
Pesaro	Urbino	S	—	4
Pola	Canfanaro	S	—	1
Id.	Orsera	S	—	1
Potenza	Pietrapertosa	S	—	1
Rovigo	Ariano nel Polesine	S	1	—
Id.	Ceneselli	S	1	—
Sondrio	Delebio	S	—	2
Teramo	Montorio	S	6	1
Id.	Roseto degli Abruzzi	S	9	8
Id.	Teramo	S	1	1
Id.	Tortoreto	S	—	1
Trento	Bronzolo	S	—	2
Id.	Caldonazzo	S	—	4
Id.	Cles	S	—	1
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Flavia	S	—	1
Id.	Folgaria	S	—	3
Id.	Mezzana	S	—	1
Id.	Molveno	S	—	2
Id.	Predazzo	S	—	1
Id.	Rabbi	S	—	1
Id.	Taio	S	—	4

Segue: *Malrossino dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Trento	Tassullo	S	—	1
Id.	Terlago	S	—	1
Id.	Ton	S	—	1
Id.	Tres	S	—	1
Id.	Vigolo Vattaro	S	—	2
Treviso	Asolo	S	1	—
Id.	Borso del Grappa	S	1	—
Id.	Cappella Maggiore	S	—	1
Id.	Carbonera	S	2	—
Id.	Cordignano	S	—	1
Id.	Farra di Soligo	S	2	—
Id.	Gorgo al Monticano	S	—	1
Id.	Maser	S	1	—
Id.	Mogliano Veneto	S	2	—
Id.	Monastier	S	1	—
Id.	Moriago	S	2	—
Id.	Motta di Livenza	S	2	2
Id.	Nervesa	S	1	—
Id.	Paese	S	1	—
Id.	Pieve di Sacco	S	3	—
Id.	Ponte di Piave	S	—	1
Id.	Preganziol	S	1	—
Id.	Quinto di Treviso	S	2	2
Id.	Roncade	S	3	1
Id.	Salgareda	S	1	—
Id.	San Zenone degli Ezzelini	S	1	—
Id.	Segusino	S	1	—
Id.	Vittorio Veneto	S	—	1
Id.	Zero Branco	S	1	—
Trieste	Corgnale	S	—	1
Id.	Crenovizza	S	1	2
Id.	Duttogliano	S	—	1
Id.	San Canzian d'Isonzo	S	—	1
Id.	San Giacomo in Colle	S	2	—
Id.	San Pier d'Isonzo	S	1	—
Id.	Sesana	S	—	1
Id.	Trieste	S	1	1
Udine	Barcis	S	1	—
Id.	Castions di Strada	S	1	—
Id.	Cervignano	S	—	1
Id.	Codroipo	S	1	1
Id.	Fanna	S	1	—
Id.	Lestizza	S	1	—
Id.	Martignacco	S	—	2
Id.	Montereale Cellina	S	1	1
Id.	Mortegliano	S	3	—
Id.	Pasiano	S	—	5
Id.	Pozzuolo del Friuli	S	2	—
Id.	Prata di Pordenone	S	—	10
Id.	Sacile	S	—	5
Id.	San Vito al Tagliamento	S	—	10
Id.	Tramonti di Sopra	S	—	3
Id.	Udine	S	—	4
Venezia	Chioggia	S	—	36
Id.	Cavarzere	S	—	2
Id.	Ceggia	S	—	2
Id.	Concordia Saggittaria	S	2	—
Id.	Jesolo	S	—	1
Id.	Torre di Mosto	S	—	1
Id.	San Stino di Livenza	S	1	7
Vercelli	Roasio	S	—	2
Id.	Rovasenda	S	—	1
Verona	Casaleone	S	—	1
Id.	Cerea	S	—	2
Id.	Nogara	S	—	1
Id.	Legnago	S	—	1

Segue: Malrossino dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Vicenza	Asigliano	S	—	1
Id.	Barbarano	S	—	3
Id.	Creazzo	S	2	1
Id.	Longare	S	—	1
Id.	Montecchio Maggiore	S	—	4
Id.	Schio	S	—	6
Id.	Sovizzo	S	3	3
Viterbo	Canepina	S	1	—
Id.	Tuscania	S	1	—
Id.	Vignanello	S	1	—
			153	174

Peste e setticemia dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Ostra	S	1	—
Id.	Senigallia	S	10	6
Ascoli Piceno	Ascoli	S	24	1
Id.	Fermo	S	1	1
Id.	Grottammare	S	—	11
Id.	Montegranaro	S	1	—
Id.	Porto San Giorgio	S	5	4
Id.	S. Benedetto del Tronto	S	8	15
Belluno	Falcade	S	—	1
Bologna	Molinella	S	3	—
Como	Como	S	1	1
Id.	Inverigo	S	1	1
Frosinone	Veroli	S	—	1
Gorizia	Aidùssina	S	8	—
Id.	Canale d'Isonzo	S	1	—
Id.	Idria	S	1	1
Id.	Montenero d'Idria	S	2	—
Id.	Vipacco	S	1	—
Macerata	Monte San Giusto	S	—	1
Matera	Pomarico	S	1	—
Id.	Banzi	S	1	—
Napoli	San'Antimo	S	—	1
Novara	Romentino	S	2	1
Perugia	Deruta	S	1	—
Id.	Torgiano	S	1	—
Piacenza	Lugagnano	S	—	1
Sassari	Bonorva	S	—	4
Teramo	Campli	S	—	2
Id.	Colonnella	S	11	3
Id.	Giulianova	S	3	6
Id.	Sievi	S	—	1
Treviso	Valdobbiadene	S	—	8
Udine	Tarvisio		—	5
			88	71

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Foggia	Cerignola	E	1	—
Id.	Manfredonia	E	1	—
Id.	San Severo	E	—	1
Napoli	Casalnuovo	E	1	—
Salerno	Salerno	E	1	—
			4	1

Farcino Criptococcico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agrigento	Agrigento	E	2	1
Id.	Sambuca di Sicilia	E	22	28
Caltanissetta	Riesi	E	1	3
Lecce	Maglie	F	1	—
Matera	Genzano di Lucahia	E	1	—
Napoli	Napoli	E	18	—
Salerno	Serre	E	2	3
Trapáni	Trapani	F	1	—
			48	35

Rabbia

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bari	Bisceglie	E	—	1
Foggia	Orta Nova	Can	—	1
Frosinone	Veroli	Can	—	1
Id.	Pontecorvo	Can	—	1
Id.	Ceccano	Can	—	1
Messina	Messina	Can	—	1
Napoli	Calvizzano	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	47
Id.	Nola	Can	—	1
Potenza	Abriola	Can	—	1
Id.	Melfi	E	—	1
Id.	Vulture	Can	—	1
Id.	Venosa	Can	—	1
Roma	Roma	Can	—	1
			—	60

Rogna

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Basaluzzo	E	—	1
Bari	Bisceglie	E	—	1
Belluno	Belluno	E	2	—
Como	Bellagio	P	1	—
Cosenza	Cassano	O	2	—
Foggia	Orsara di Puglia	O	1	—
Forlì	Santa Sofia	O	3	—
L'Aquila	Fagnano	O	—	2
Id.	Pacentro	O	—	1
Matera	Tricarico	O	1	—
Perugia	Deruta	O	1	—
Id.	Foligno	O	1	—
Id.	Nocera Umbra	O	1	—
Id.	Perugia	O	1	—
Pesaro	Cantiano	O	1	1
Potenza	Calvello	E	—	1
Rieti	Leonessa	O	1	—
Roma	Colleferro	O	2	—
Id.	Segni	O	1	—
Terni	Arrone	O	1	—
Trento	Predazzo	Cap	—	1
Viterbo	Bieda	O	3	—
Id.	Cellere	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
			25	8

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
L'Aquila	Celano	O	1	—
Id.	Magliano de' Marsi	O	1	—
Matera	San Mauro Forte	O	1	—
Rieti	Leonessa	O	1	—
Id.	Rieti	O	1	—
			5	—

Aborto epizootico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Castellazzo Bormida	E	1	—
Cremona	Palvareto	B	—	1
Cuneo	Alba	B	1	—
Forlì	Cesena	B	2	—
Novara	Novara	B	2	—
Id.	Borgolavezzaro	B	1	—
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Garbagna	B	2	—
Id.	Mergozzo	B	1	—
Id.	San Pietro di Mosezzo	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Padova	Saonara	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Aborto epizootico.			
Pesaro	Mondolfo	B	—	4
Ravenna	Alfonsine	B	1	—
Id.	Cervia	B	1	—
Id.	Ravenna	B	1	—
Udine	Azzano Decimo	B	1	—
Id.	Bicinicco	B	1	—
Id.	San Giorgio di Nagaro	B	1	—
Id.	Torviscosa	B	1	—
Vercelli	Bianzè	B	—	2
			22	6
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Bisceglie	B	—	1
Salerno	Salerno	B	1	—
			1	1
	Influenza del cavallo.			
Lecce	Copertino	E	4	1
Piacenza	Gragnano	E	—	1
			4	2
	Difterite aviaria.			
Napoli	Marigliano	P	2	—
			2	—
	Setticemia emorragica bovina.			
Salerno	Serre	B	1	—
			1	—
	Colera dei polli.			
Gorizia	Romans d'Isonzo	P	1	—
Pistoia	Montale	P	2	—
Udine	Bagnaria Arsa	P	—	1
Vercelli	Sangermano	P	—	1
Id.	Tronzano	P	1	—
			4	2
	Peste aviaria.			
Ancona	Senigallia	P	1	1
Catanzaro	Taverna	P	—	4
Napoli	Napoli	P	1	—
Id.	Torre Annunziata	P	1	—
Rovigo	Ariano nel Polesine	P	4	—
Id.	Bergantino	P	—	1
Id.	Loreo	P	—	1
Treviso	Silea	P	—	1
			7	8
	Laringo tracheite infettiva dei polli.			
Agrigento	Alessandria della Rocca	P	—	8
Id.	Palma di Montechiaro	P	35	70
Id.	San Biagio Platani	P	—	20
Id.	Siculiana	P	—	4
Id.	Grotte	P	4	2
Id.	Ravanusa	P	5	12
Alessandria	Casale Monferrato	P	3	1
Cremona	Casalmaggiore	P	1	—
Id.	Ca' d'Andrea	P	—	1
Id.	Cremona	P	—	2
Id.	Gabbioneta Binanuova	P	2	—
Id.	Grontardo	P	1	—
Id.	Palvareto	P	—	2
Id.	Sospiro	P	—	1
	Segue: Laringo tracheite infettiva dei polli.			
Cremona	Torre Picenardi	P	—	1
Id.	Vescovato	P	—	1
Lecce	Copertino	P	2	—
Novara	Romagnano Sesia	P	2	—
Id.	Ghemme	P	5	—
Perugia	Collazzone	P	2	—
Salerno	Vallo di Lucania	P	—	3
Trapani	Trapani	P	—	2
Udine	Campolongo al Torre	P	—	1
Id.	Cividale del Friuli	P	—	1
Id.	Codroipo	P	—	1
Id.	Udine	P	—	1
Viterbo	Canino	P	1	—
Id.	Montefiascone	P	1	—
Id.	Valentano	P	1	—
Id.	Viterbo	P	1	—
			66	134

RIEPILOGO

dal 1° al 15 settembre 1942-XX - N. 17

	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	23	35	41
2	Carbonchio sintomatico	7	12	9
3	Afta epizootica	21	38	141
4	Malrossino dei suini	38	167	327
5	Peste e setticemia dei suini	17	32	159
6	Morva	3	5	5
7	Farcino criptococcico	7	8	83
8	Rabbia	7	14	60
9	Rogna	17	24	33
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	5	5
11	Aborto epizootico	10	22	29
12	Tubercolosi bovina	2	2	2
13	Influenza del cavallo	2	2	6
14	Difterite aviaria	1	1	2
15	Setticemia emorragica bovina	1	1	1
16	Colera dei polli	4	5	6
17	Peste aviaria	5	8	15
18	Laringo tracheite infettiva dei polli	10	30	200

B. bovina; Buf. bufalina; O ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fl. felina.

(4332)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Rendita 5 %	122782 Solo per l'usufrutto	Roveda Gaetano fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bertolone Rosetta fu Giorgio, con usufrutto a Bertolone Rosetta fu Giorgio, ved. Roveda, dom. a Mortara (Pavia) . . . . L.	685 —
Cons. 3,50 % (1906)	807262	Marotta Caterina di Biagio, moglie di La Rocca Domenico, dom. a Trecchina (Potenza), vincolata per dote »	1050 —
Id. (1902)	42128	Figlio primogenito maschio nascituro dal principe don Giovanni Torlonia fu Giulio, rappresentato dal detto don Giovanni Torlonia e da Caio Sallustio Crispo fu Giuseppe, dom. a Roma, vincolato per le sostituzioni, devoluzioni e moltiplico disposti dai furono principe Alessandro Torlonia e principessa Anna Maria Torlonia coi rispettivi testamenti . . . . »	143,50
Cons. 3,50 % (1906)	475033	Figlio primogenito maschio nascituro del principe don Giovanni Torlonia del vivente don Giulio, dom. a Roma, vincolato per la devoluzione, sostituzione e moltiplico disposti dalla defunta principessa Anna Maria Torlonia col suo testamento segreto . . . . »	3780 —
Id.	549845	Figlio primogenito maschio nascituro del principe don Giovanni Torlonia del vivente don Giulio, dom. a Roma, vincolato come sopra . . . . »	77 —
Id.	595865	Figlio primogenito maschio nascituro del principe Giovanni Torlonia del vivente Giulio, dom. a Roma, vincolato come sopra . . . . »	91 —
Prest. Naz. 5 % (1935)	76622	Figlio primogenito maschio nascituro del principe don Giovanni Torlonia del fu don Giulio, dom. a Roma, Vincolato come sopra . . . . »	2605 —
Id.	76623	Come sopra . . . . »	5200 —
Id.	76625	Figlio primogenito maschio nascituro di Giovanni Torlonia fu Giulio, dom. a Roma, vincolato come sopra . »	3785 —
Obblig. ferr. 3 %	29901	Figlio primogenito maschio nascituro dal principe Giovanni Torlonia di Giulio, dom. a Roma, vincolato come sopra . . . . »	60 —
Prest. Red. 3,50 %	85701 Solo per la proprietà	Gaspardone Giovanni fu Biagio, minore, sotto la patria potestà della madre Minoglio Arcangela fu Gio Batta, ved. Gaspardone, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Minoglio Arcangela fu Gio Batta, ved. Gaspardone, dom. a Torino . . . . »	206,50

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Rendita 5 %	156054 Solo per la proprietà	De Luca Carmine di Giuseppe, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di Carignani Carlo fu Felice, dom. a Napoli . . . . L.	80 —
Cons. 3,50 % (1906)	854837	Landolfo Giuseppina di Leonzio, moglie di D'Ermo Giovanni di Eduardo, dom. a Mignano (Napoli), vincolato per dote . . . . »	4403 —
Pr. Red. 3,50 % (1934)	505956	Iansiti Carla fu Girolamo minore, sotto la tutela di De Feo Francesca . . . . »	525 —
Cons. 3,50 % (1902)	33443 Solo per l'usufrutto	Sappia Teresa fu Giovanni, minore emancipata sotto la curatela del marito Spada Michele di Andrea, dom. a Cuneo, con usufrutto vitalizio a Giraudo Maddalena fu Giuseppe, ved. Sappia Giovanni, dom. a Cuneo . . . . »	84 —
Prest. Red. 3,50 %	121339	Mattacchini Maria di Carlo, moglie di Parravicini Filippo, dom. a Musocco (Milano) . . . . »	70 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 15 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4704)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per esame a 114 posti di alunno d'ordine nel personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima (grado 13°, gruppo C).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39, che approva il regolamento in esecuzione dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità giuridica della donna;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, sulla precisazione delle ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, circa l'ammissione di mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, riguardante la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, circa la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, circa la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, sull'estensione dei benefici ai militari in servizio non isolato all'estero;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, sui provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, sulla concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 14 giugno 1940, n. 1014, sulla obbligatorietà della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti dello Stato, ecc.;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 614, circa il riordinamento dei ruoli del personale civile della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, sui benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sulle provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato, ecc.;

Visto il R. decreto 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante la assunzione degli invalidi di guerra;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 23796/1175/2-7-6/1-3-1 del 6 settembre 1941-XIX, il decreto del DUCE del Fascismo in data 11 ottobre 1941-XIX, e l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri data con lettera n. 56778/54213/1-3-1 del 19 ottobre XX, riguardante l'espletamento dei concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 114 posti di alunno d'ordine nel personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima (grado 13°, gruppo *C*).

La metà dei posti suddetti è accantonata a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Art. 2.

Al concorso per i posti non accantonati (risultanti in numero 57) possono prender parte i cittadini italiani di razza non ebraica che siano inscritti al Partito Nazionale Fascista, o alla Gioventù italiana del Littorio o al Gruppo universitario fascista, e siano muniti di diploma di scuola media inferiore o di titolo equipollente ed alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli avanti indicati rilasciati dagli Istituti del cessato Impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per i combattenti dell'attuale guerra, il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non insolato all'estero, per gli invalidi dell'attuale guerra e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti fissati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato dalla Eccellenza il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose di cui al R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032;

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e nei confronti del personale civile e salariato non di ruolo che, alla data del 14 giugno 1941, prestino ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato: non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, che sarà accertata prima dell'inizio degli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 2 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande in carta da bollo da L. 8 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili), non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

I candidati che risiedano nelle Colonie, nonchè coloro che dimostrino di trovarsi in servizio militare, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero, mentre quelli residenti all'estero potranno presentare in tempo utile la domanda di ammissione, riservandosi di produrre i documenti richiesti entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza normale.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione, comprese le Colonie dell'Africa italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingue straniere che intendono sostenere.

I candidati, inoltre, nella domanda dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente art. 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale e da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica dalla Eccellenza il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario.

Gli aspiranti ex-combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di

aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro nomina in ruolo è in ogni caso subordinata alla accettazione della domanda medesima;

4) certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) copia dello stato di servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti ex combattenti o che hanno preso parte alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato alle relative operazioni militari e gli ex combattenti dell'attuale guerra, devono produrre copia dello stato del servizio militare, con la dichiarazione delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e gli invalidi dell'attuale guerra, devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra od il certificato modello 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e dei caduti dell'attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e degli invalidi dell'attuale guerra dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà de Comune di loro abituale residenza;

7) diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2: non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviar , del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi. Il libretto dovrà peraltro, essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

9) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio ed una propria dichiarazione in carta libera attestante, sotto la loro responsabilità, se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I candidati, che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali delle categorie in congedo), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 2, 4, 5 e 6, del citato art. 3, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti, presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 5° presidente;

tre funzionari della carriera amministrativa di cui due di grado non inferiore al 7°, membri;

un archivista capo, membro e segretario.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma o, eventualmente, in altre sedi che il Ministero si riserva di fissare. Agli aspiranti ammessi al concorso saranno indicati il giorno ed il luogo, in cui dovranno trovarsi per essere sottoposti alla visita medica e, se riconosciuti idonei, alle prove scritte che si svolgeranno con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923-II, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale per ciascuna materia non s'intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel testo approvato con R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48 e negli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 novembre 1933, n. 1706. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, 21 agosto 1921, e R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, e legge 20 marzo 1940, n. 233.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 13° del gruppo C.

Ove allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 9.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 518,23 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1942-XXI

p. Il Ministro: ARTURO RICCARDI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte (1).

1) Componimento italiano (che serve anche come prova di calligrafia).

2) Risoluzione di un problema di aritmetica (sino alla regola del 3 composto).

3) Compilazione di un prospetto statistico e prova di dattilografia.

4) Prova facoltativa di lingue estere: francese, inglese o tedesco (traduzione dalla lingua estera in lingua italiana).

Il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0.10 ad un massimo di 0.30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana il brano proposto dalla Commissione stessa.

Prova orale.

1) Nozioni generali della storia d'Italia dal 1815 in poi.

2) Nozioni di geografia fisica e politica; l'Europa in generale, l'Italia in particolare.

3) Nozioni sull'ordinamento costituzionale, amministrativo e corporativo dello Stato.

4) Nozioni elementari di statistica.

---

(1) La durata degli esami scritti sarà fissata per ogni prova dalla Commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(13)

MINISTERO DELLA GUERRA

Proroga del concorso per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di artiglieria e genio di subalterni di complemento, provvisti del biennio propedeutico all'ingegneria.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 190 del 13 agosto successivo, col quale è stato indetto un concorso per l'ammissione diretta ai corsi biennali della Scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino di subalterni di complemento delle Armi di artiglieria e genio, provvisti del biennio propedeutico all'ingegneria;

Ritenuta l'opportunità di fissare un termine più lungo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui trattasi;

Decreta:

Il termine perentorio stabilito dall'art. 3 del decreto Ministeriale 8 luglio 1942-XX, di cui alla premessa, per la presentazione delle domande e relativi documenti di ammissione al concorso indetto per l'ammissione diretta ai corsi biennali della Scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino dei subalterni di complemento delle Armi di artiglieria e genio, provvisti del biennio propedeutico all'ingegneria, è prorogato al 31 gennaio 1943-XXI (incluso).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 novembre 1942-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra*
SCUERO

(12)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto il decreto prefettizio 31 dicembre 1940-XIX, n. 49801 III, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta per le sedi vacanti al 30 novembre 1940 nei comuni di Bronzolo, Egna, Lavis, Lonaso, Roncone, Storo, Termeno, Terragnolo e Valdagno di Trento;

Vista la graduatoria delle concorrenti, formata dalla Commissione giudicatrice di Verona, nominata con decreto Ministeriale 23 aprile 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 stesso mese, n. 102;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 25 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto di legge la graduatoria delle concorrenti ai suaccennati posti vacanti di ostetrica condotta, nell'ordine sottoindicato:

1) Valentini Luigia	punti	60,718	su 100
2) Mattivi Amabile	»	59,781	»
3) Pizzini Ida	»	58,812	»
4) Giordani Maria	»	57,593	»
5) Degiampietro Giuliana	»	55,625	»
6) Pancin Erilla Cesira	»	55,406	»
7) Martinelli Pierina	»	55,187	»
8) Schmid Luigia	»	55,156	»
9) Mezzi Valeria	»	55,156	»
10) Micheloni Cesarina	»	54,562	»
11) Peruzzo Gina	»	54,250	»
12) Pirli Bernardina	»	54,187	»
13) Della Giacoma Elisa	»	54,062	»
14) Bertoli Burli Emilia	»	53,562	»
15) Pedrai Bianca	»	52,968	»
16) Lorenzi Virginia	»	52,875	»
17) Galliani Alma	»	51,781	»
18) Zamboni Emma ved. Campregher	»	51,187	»
19) Bartolameotti Ida	»	51,125	»
20) Gozzer Emma	»	50,437	»
21) Bressan Orsolina	»	50,375	»
22) Consolati Palmira	»	50,156	»
23) Peretti Luigia	»	49,343	»
24) Boni Isolina	»	48,218	»
25) Peroni Adelina	»	48,093	»
26) Cesco Rosso Elvira	»	45,685	»
27) Giovannini Giuseppina	»	44,187	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Trento, addì 17 dicembre 1942-XXI

Il prefetto: FOSCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta per le sedi vacanti al 30 novembre 1940 nei comuni di Bronzolo, Egna, Lavis, Lomaso, Roncone, Storo, Termeno, Terragnolo e Valdagno di Trento;

Visto l'ordine della graduatoria e le sedi indicate dalle concorrenti nelle rispettive domande, in ordine di preferenza;

Veduto che le candidate Schmid Luigia e Micheloni Cesarina rispettivamente ottava e decima nella graduatoria succitata, hanno indicato per l'assegnazione sedi già assegnate ad altre candidate che le precedono in graduatoria;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 25 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici del posto di ostetrica condotta e quindi designate per la nomina nel Comune a fianco indicato per ognuna:

1) Valentini Luigia - Lavis;
2) Mattivi Amabile - Bronzolo;
3) Pizzini Ida - Egna;
4) Giordani Maria - Termeno;
5) Degiampietro Giuliana - Storo;
6) Pancin Erilla Cesira - Valdagno di Trento;
7) Martinelli Pierina - Lomaso;
8) Mezzi Valeria - Terragnolo;
9) Peruzzo Gina - Roncone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Trento, addì 17 dicembre 1942-XXI

Il prefetto: FOSCHI

(4709)

REGIA PREFETTURA DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Veduto il proprio decreto in data 30 dicembre 1940, n. 25845, col quale veniva indetto il concorso, per titoli ed esame, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti nella Provincia al 30 novembre del detto anno;

Veduta la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso, e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee ai posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Livorno al 30 novembre 1940:

Santini Gina . . . . . . punti 54,954

La unica concorrente Santini Gina è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per il posto e la sede di Montenero. La sede di Marciana rimane tuttora vacante.

Il presente decreto sarà pubblicato, a sensi e per gli effetti di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Livorno e Marciana.

Livorno, addì 10 dicembre 1942-XXI

Il Prefetto

(4708)

REGIA PREFETTURA DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1940, n. 32466 San. con cui veniva bandito pubblico concorso per due posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1940-XIX;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice presso la Regia prefettura di Macerata per il concorso suddetto;

Vista la graduatoria delle candidate idonee formata dalla Commissione stessa;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Polverigi e Cupramontana:

1. Pini Andreina	punti 57,750	su 100
2. Ramponi Maria	» 56,625	»
3. Di Filippo Lena	» 53,125	»
4. Ariatti Adelina	» 53,000	»
5. Alfieri Amalia	» 51,125	»
6. Lorenzini Elide	» 48,875	»

Ancona, addì 15 dicembre 1942-XXI

p. *Il prefetto*: MARCELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta di Polverigi e Cupramontana, resisi vacanti al 30 novembre 1940-XIX;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940-XIX nei Comuni a fianco di ciascuna di esse indicati:

1) Pini Adriana, a Polverigi;
2) Ramponi Maria, a Cupramontana.

I podestà dei comuni di Polverigi e di Cupramontana sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Ancona, addì 15 dicembre 1942-XXI

p. *Il prefetto*: MARCELLINI

(4738)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.